



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 CCII*, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata dal sig. Poruthotage Fernando Samal Madhusanka nel procedimento iscritto al n. R.G. 80-1/2024;

viste le integrazioni depositate dal ricorrente e dal Gestore a seguito di interlocuzione con il Tribunale;

visto l'art. 70 CCII,

pronuncia il seguente

DECRETO

- osservato che la proposta è stata depositata da un soggetto qualificabile come consumatore, non assoggettato né assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che ricorre lo stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67-68 CCII;
- che il ricorrente ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che in atti vi è l'attestazione, rilasciata dal Gestore designato dall'organismo di composizione della crisi (Avv. Maria Cristina Sandrin), di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 68 CCII;
- ritenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E.M. 869/2023 Tribunale di Verona (e segnatamente l'assegnazione delle somme in quella sede accantonate dal datore di lavoro, terzo pignorato, a partire dal mese di marzo 2023) sia pregiudizievole per la fattibilità del piano, in quanto di tali somme è prevista nel piano la destinazione alla soddisfazione di tutti i creditori nel rispetto della *par condicio*, ragione per cui sussistono i presupposti per disporre la sospensione ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII;

- ritenuto che analoghe esigenze di tutela preventiva ricorrano con riferimento alle azioni esecutive che potrebbero essere intraprese da parte dei creditori sui redditi del ricorrente nelle more del presente procedimento, fermo restando che dette procedure si interromperebbero in ogni caso per effetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione;

p.q.m.

- 1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura del Gestore, a tutti i creditori; nella comunicazione che precede, il Gestore indicherà altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) dispone che tutti i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 1), comunichino al Gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; si precisa che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 3) assegna ai creditori termine di venti giorni a partire dalla comunicazione del Gestore di cui al punto 1) per presentare osservazioni - da inviare al Gestore all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi precedentemente comunicato - sia in relazione al piano sia in relazione alle misure sospensive accordate;
- 4) dispone che il Gestore, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni di cui al punto 3), sentito il debitore, riferisca al giudice sulle osservazioni eventualmente presentate e proponga le modifiche al piano che ritenesse necessarie;
- 5) dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.E.M. 869/2023 Tribunale di Verona;
- 6) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 24.6.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi